

**Studio Avv. Simone Ferrari**  
Dottore di Ricerca in Diritto Penale e Criminologo

**TRIBUNALE DI TORINO**  
**VI SEZIONE PENALE**

**Giudice Dott. ...**

Proc. penale: ... RG Trib.

Imputato: ...

**QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

**Istanza**

**ex art. 23 L. n. 87/1953**

Disposizioni viziate da illegittimità costituzionale: art. 168 *ter*, co. 2, secondo periodo, c.p.; art. 224, co. 3, D. Lgs. n. 285/1992 (CdS).

Disposizione della Costituzione che si assume violata: art. 3.

*Questione: applicazione, da parte del Prefetto, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, nonostante l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.*

**E** [avv.simoneferrari@gmail.com](mailto:avv.simoneferrari@gmail.com)  
**P** [simoneferrari@pec.it](mailto:simoneferrari@pec.it)  
**T** +39 349 5186371

Via San Martino 9  
10024 | Moncalieri  
(Torino)

## INDICE

- 1) *Imputazione ... pag. 2*
- 2) *Quadro normativo ... pag. 3*
- 3) *Rilevanza ... pag. 3*
- 4) *Punti fermi ... pag. 4*
- 5) *Irragionevolezza ... pag. 5*
- 6) *Disuguaglianza ... pag. 6*
- 7) *Corte Cost. n. 42/2020 ... pag. 7*
- 8) *Corte Cost. n. 75/2020 ... pag. 8*
- 9) *Termini dell'istanza ... pag. 9*

## MOTIVI

1) Il ... è imputato del reato di cui all'**art. 590 bis, co. 1, c.p.**, “perché, alla guida dell'auto VOLKSWAGEN ... targata ..., per colpa, consistita in imperizia, non essendosi accorto che mentre transitava con l'auto sulla pubblica strada il pedone ... si accingeva ad attraversare la stessa, e portando il veicolo da lui condotto ad investire la ..., cagionava a quest'ultima multiple lesioni fratturative a carico del distretto cranico-facciale, di soluzioni di discontinuità della cute e frattura protesica di due elementi dentari da cui derivava una malattia con impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore ai 40 giorni”.

2) L'art. 168 *ter*, co. 2, c.p. dispone che "l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge".

A sua volta, l'art. 224, co. 3, periodi primo e secondo, D. Lgs. n. 285/1992 (rubricato "*Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente*") ed inserito in una Sezione intitolata "*Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali*") stabilisce che "la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili" (ipotizzabile, nel nostro caso, la sospensione della patente fino a due anni *ex art. 222 CdS*, rubricato "*Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati*").

3) L'imputato ha formulato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e, in data 02/03/2022, questo Giudice ha disposto siffatta sospensione per un periodo di mesi cinque. Il verbale di esecuzione di messa alla prova è del 22/03/2022 e, in data 05/04/2022, il ... ha iniziato a prestare il lavoro di pubblica utilità presso lo ... *onlus*.

Ora, se il Giudice - ritenendo che la prova abbia esito positivo - dichiarasse estinto il reato (con sentenza di NDP), l'estinzione dello stesso non pregiudicherebbe

l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, da parte del Prefetto, *ex art.* 224, co. 3, secondo periodo, CdS.

Infatti, poiché l'art. 168 *ter* c.p. stabilisce che l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, l'art. 224, co. 3, CdS **non lascia spazio** a diverse interpretazioni in ordine alla sorte della patente, nel senso che l'Autorità Amministrativa, ove ne ricorrano le condizioni, non può che disporre la sospensione.

4) Al riguardo, va però evidenziato che:

- il **reato** sarebbe appunto **estinto** e la **sentenza** sarebbe di **proscioglimento** (Cass. pen., Sez. III, n. 4463/2022; Cass. pen., Sez. V, n. 49478/2019; Cass. pen., Sez. II, n. 53648/2016; del resto, come spiega lucidamente Tonini, il buon esito della prova consente di uscire dal processo come “prosciolto” e non come “condannato”);
- **non** vi sarebbe **accertamento di penale responsabilità**: Cass. pen., Sez. IV, n. 20041/2022; Cass. pen., Sez. III, n. 47104/2019; Cass. pen., Sez. III, n. 53640/2018; Cass. pen., Sez. IV, n. 52795/2018;
- **mancherebbe** un'attribuzione di **colpevolezza**: Corte Cost. n. 91/2018;
- **non** vi sarebbe **sanzione penale**: pur manifestando un'innegabile connotazione sanzionatoria, “la messa alla prova **non è una sanzione penale**”, poiché la sua esecuzione è rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare, con l'unica conseguenza che il

processo sospeso riprende il suo corso (Corte Cost. n. 75/2020; Corte Cost. n. 91/2018);

- il minore allarme e la necessità di un **reinserimento sociale** dell'imputato fungono da primari termini di riferimento ai fini dell'applicabilità dell'istituto della messa alla prova (Cass. pen., Sez. VI, n. 37696/2020).

**5) Ne discende la violazione dell'art. 3 Cost.**

È, invero, **irragionevole** prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria "a sanzione penale" (Titolo VI, Capo II, Sezione II, CdS) e "all'accertamento di reato" (Rubrica art. 222 CdS) **in assenza di un reato, di un accertamento della responsabilità penale, di un'attribuzione di colpevolezza, di una sentenza di condanna, di una sanzione penale, e in presenza di un lavoro di pubblica utilità.**

Manca, in sostanza, il termine dell'accessorietà: sanzione amministrativa accessoria **a che cosa?** Ad un proscioglimento? Ad un lavoro di pubblica utilità?

In quanto sanzione accessoria, dovrebbe applicarsi solamente **in aggiunta** ad una sanzione principale (come, del resto, si intitola la Sezione II succitata): in altri termini, non può che accedere ad una sanzione principale, nel nostro caso clamorosamente assente.

Più in generale, se il reato è estinto per esito positivo della prova, perché applicare delle sanzioni amministrative che di certo non favoriscono lo stesso reinserimento sociale cui è finalizzata la messa alla prova?

Ad esempio, nel caso di specie, l'imputato sta utilizzando un'autovettura (anche) per recarsi presso l'Ente sede del lavoro di pubblica utilità; nell'eventualità di esito positivo della messa alla prova, come si armonizza la successiva (e **punitiva**: Mantovani) sospensione della patente (da parte del Prefetto) con la **logica di risocializzazione** dell'istituto in parola? Pare non vi sia traccia di **proporzionalità**, di **organicità** e di **coerenza**.

6) È inoltre profondamente **diseguale** trattare situazioni differenti allo stesso modo, applicando (volta a volta ad opera del Giudice o del Prefetto) la predetta sanzione amministrativa accessoria:

- a chi è stato **condannato** a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato, o a chi è stata applicata la pena su richiesta delle parti;
- a chi è stato **prosciolto**, ad esempio, per **prescrizione** del reato o per amnistia propria;
- a chi è stato **prosciolto**, avendo scelto la sospensione del procedimento con **messa alla prova**, “istituto che prevede, comunque, un trattamento sanzionatorio a contenuto **affittivo**, non detentivo, che può condurre all'estinzione del reato. Tale carattere ... è confermato dall'art. 657 *bis* c.p.p., in cui si prevede che nel determinare la pena da eseguire in caso di fallimento della prova ... venga comunque detratto il periodo corrispondente a quello della prova eseguita” (Cass. pen., Sez. Unite, n. 36272/2016); connotazione **sanzionatoria** della messa alla prova che viene

evidenziata, fra l'altro, dalla prestazione del **lavoro** di pubblica utilità: così Corte Cost. n. 75/2020.

In altre parole il Legislatore **non distingue**, nel combinato disposto degli artt. 168 *ter*, co. 2, secondo periodo, c.p. e 224, co. 3, CdS, fra le singole cause di estinzione del reato: ad eccezione della morte del reo avvenuta prima della condanna, tutte le altre cause di estinzione del reato vengono **superficialmente ed indifferenziatamente equiparate** ai fini che ci interessano.

Storicamente, si tratta di istituti che prendono vita in modo del tutto indipendente da comportamenti dell'agente o che comunque non si esauriscono in un comportamento dell'agente (Marinucci-Dolcini); al contrario, la nuova causa di estinzione del reato della sospensione del procedimento con messa alla prova **ha infranto questo schema**, laddove il ruolo attivo e operoso dell'imputato è centrale (volontarietà della richiesta; prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato; risarcimento del danno dallo stesso cagionato; affidamento al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, fra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale; osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali; prestazione di lavoro di pubblica utilità).

7) Questa difesa non ignora che **Corte Cost. n. 42/2020** ha dichiarato manifestamente inammissibile la QLC dell'art. 222, co. 2, quarto periodo, D. Lgs. n.

285/1992, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di estinzione del reato di cui all'art. 590 *bis* c.p. a seguito di esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova.

**Ma**, in quel procedimento, il rimettente aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla base della mera richiesta, formulata dall'imputato, di essere ammesso al rito speciale della sospensione del procedimento con messa alla prova; inoltre, il rimettente non si era confrontato con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 *ter* c.p., prescindendo dall'accertamento della responsabilità penale, comporta che il Giudice non debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, di competenza, invece, del Prefetto, ai sensi dell'art. 224, co. 3, CdS.

**8)** Piuttosto, i ragionamenti che si stanno sviluppando trovano un forte riscontro in **Corte Cost. n. 75/2020**, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 *ter*, co. 6, CdS, nella parte in cui prevede che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporre la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova.



Più in dettaglio, è pur vero che in quel frangente non è stata posta in dubbio la portata generale dell'art. 168 *ter* c.p., laddove si è ritenuto manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo (art. 186, co. 9 *bis*, CdS), e possa essere invece disposta per ordine del Prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova.

Nondimeno, dai motivi della decisione emerge la forte perplessità che, pur in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, il Prefetto disponga, ricorrendone le condizioni, una sanzione amministrativa accessoria, ove si pensi “alla **natura**, alla **finalità** e alla **disciplina** dell'istituto della messa alla prova, come delineate anche dalla giurisprudenza di questa Corte”.

Così ricostruito il cuore del ragionamento, la nuova disciplina dell'art. 224 *ter*, co. 6, CdS potrebbe oggi persino essere presa a *tertium comparationis* della disciplina dell'art. 224, co. 3, CdS in ordine all'illogicità di applicare una sanzione amministrativa accessoria a seguito dell'estinzione di un reato per esito positivo della prova.

Ciò che preme sottolineare, in definitiva, è che Corte Cost. n. 75/2020 **ha finalmente posto in discussione** - limitatamente alla messa alla prova - il riesandersi automatico dell'autonomia della sanzione amministrativa accessoria in caso di estinzione del reato.

9) Premesso che, come noto, la discrezionalità del Legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato incontra il **limite** della manifesta

**Studio Avv. Simone Ferrari**  
Dottore di Ricerca in Diritto Penale e Criminologo

irragionevolezza delle scelte compiute, a nostro avviso l'art. 168 *ter*, co. 2, secondo periodo, c.p. è incostituzionale nella parte in cui non prevede che l'estinzione del reato non comporti l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

È, di conseguenza, incostituzionale l'art. 224, co. 3, D. Lgs. n. 285/1992 nella parte in cui non prevede che anche la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova importi l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione e della revoca della patente.

Si chiede, pertanto, che la S.V. (se ritiene che la prova abbia esito positivo) voglia emettere ordinanza con la quale dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Moncalieri, 6 giugno 2022

**Avv. Simone Ferrari**

**E** [avv.simoneferrari@gmail.com](mailto:avv.simoneferrari@gmail.com)  
**P** [simoneferrari@pec.it](mailto:simoneferrari@pec.it)  
**T** +39 349 5186371

Via San Martino 9  
10024 | Moncalieri  
(Torino)